

Il Dirigente

Torino, - 4 FEB, 2015  
Protocollo n. 1935 / A14060  
Classificazione

Ai Responsabili del S.I.A.N delle ASL

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari

Area B e C delle ASL

e, p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (UE)1169/2011 – Indicazioni interpretative.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti inerenti in particolare l'interpretazione del comma a) paragrafo 2 dell'art. 2 del Regolamento in oggetto, con specifico riferimento agli obblighi informativi riguardanti la presenza delle sostanze di cui all'Allegato II in alimenti non preimballati, si forniscono le seguenti indicazioni.

Premesso che:

- il Regolamento si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alla fornitura delle collettività (comma 3 art. 1);
- l'art.4, "Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti" al punto i) paragrafo b) prevede, tra le eventuali informazioni obbligatorie sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento, che vengano indicati: "*gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori*";
- L'art.8, "Responsabilità" al comma 6 prevede: "*Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale*".
- il comma c) del punto 1 dell'art.9 dispone l'obbligatorietà di indicare "*qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata*";
- il punto 2 dell'art 9 prevede che le indicazioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo siano espresse mediante parole e numeri;

- le informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore finale "mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compreso gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale" (comma a, punto 2, art.2);
- L'art. 44 relativo alle disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati prevede che *"Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.... la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria"*

Dalla lettura della norma risulta pertanto obbligatorio che le informazioni inerenti gli allergeni siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. Per i prodotti preimballati, l'informazione deve essere riportata per iscritto in etichetta. L'articolo 44 al comma 2) recita: "Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione".

La Commissione Europea ha fornito alcune interpretazioni, mediante la pubblicazione in data 31 gennaio 2013, "Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", confermando la possibilità che gli Stati membri possono adottare tra le modalità di informazione anche *"la comunicazione verbale (vale a dire comunicazioni orali verificabili)"*.

Tenuto conto che, al momento, non sono pervenute indicazioni nazionali e valutata la potenziale severità delle problematiche sanitarie riconducibili all'assunzione di alimenti in soggetti allergici, si ritiene che la mera comunicazione "a voce" non sia in grado di fornire garanzie di tutela sufficienti né per il consumatore né per l'Operatore del Settore Alimentare.

In attesa di eventuali chiarimenti e interpretazioni nazionali si ritiene possibile ottemperare in modo semplificato all'esigenza di informazione scritta o orale "verificabile", mediante la presenza di un cartello esposto in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile dal consumatore, riportante l'indicazione che negli alimenti commercializzati o somministrati è possibile la presenza di sostanze che provocano allergie o intolleranze (allegato II del Reg. 1169/2011) e che informazioni particolareggiate, relative al loro utilizzo nella fabbricazione o nella preparazione degli alimenti, possono essere comunicate dall'Operatore del Settore Alimentare su richiesta del consumatore.

Resta inteso che un ruolo di primaria importanza, nel prevenire possibili incidenti legati ad allergie ed intolleranze, è legato alle responsabilità dell'OSA di gestire il rischio allergeni nel piano di autocontrollo e assicurare la adeguata formazione/informazione del personale che, al fine di gestire con maggiore sicurezza il rischio allergeni, potrà verificare anche direttamente a voce, con gli avventori, la possibile presenza di soggetti con allergie e/o intolleranze alimentari.

Distinti saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA

